



CITTA' DI MOLFETTA  
Provincia di Bari

Settore Territorio  
N.Gen.1315

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: P.I.P. in ampliamento alla Zona Artigianale. Approvazione schema di convenzione per la cessione e regolamentazione del diritto di proprietà sul lotto F/2 assegnato al "Consorzio Agrimolfetta".

N.176 Dell' 8 novembre 2007

Emessa ai sensi

- Degli artt.107,151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.03.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della Delibera di Consiglio Comunale n.30 del 26/04/2007 di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2007;
- Della Delibera di Giunta Comunale n.118 del 28/05/2007 di approvazione del PEG.

Pubblicata all'Albo Pretorio di Molfetta il 15 novembre 2007

## Il Dirigente Settore Territorio

### PREMESSO:

- con delibera C.C. n.104 in data 08.07.97, esecutiva ai sensi di legge, fu adottato il Piano degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) in ampliamento alla Zona Artigianale esistente;
- con delibera del Commissario Straordinario n.133 in data 05.04.2001 è stata adottata la variante al citato Piano, approvata definitivamente con deliberazione C.C. n.11 del 25.07.2001;
- contestualmente, furono approvati due distinti schemi-tipo di convenzione (uno per la disciplina dell'assegnazione con diritto di proprietà, l'altro per la disciplina dell'assegnazione con diritto di superficie) da stipularsi con gli assegnatari delle aree comprese nel succitato P.I.P.;
- il C.C., in sede di adozione del P.I.P. esteso alle aree della ex zona boaria (atto n.51 del 22.11.2001), ha determinato, ai sensi della legge 865/71, i nuovi prezzi di cessione di tutte le aree interessate alle attività produttive, compreso quelle del P.I.P. in ampliamento alla Zona Artigianale;

Ciò premesso

VISTA la determinazione dirigenziale - Sportello Unico - n.128 del 05/09/2005, modificata con successiva determinazione dirigenziale - Settore Territorio - n.110 del 10/07/2007, con la quale fu disposta, in favore del Consorzio Agrimolfetta, l'assegnazione definitiva del lotto F/2 compreso nella maglia "F" del P.I.P. in ampliamento alla Zona Artigianale;

DATO ATTO che la citata ditta, in dipendenza dell'assegnazione di cui sopra, ha presentato progetto per la costruzione di un opificio da destinare ad attività agricole, approvato dal Capo Settore Territorio in data 17/04/2007;

VISTO lo schema di convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione Comunale ed il Consorzio Agrimolfetta per la cessione e regolamentazione del diritto di proprietà sul lotto F/2, compreso nella maglia "F" del P.I.P., alla stessa ditta già assegnato con la richiamata d.d. n.128/05;

VERIFICATO che lo schema è conforme a quello approvato dal C.C. con delibera n.11 in data 25.07.2001, per cui si può procedere all'approvazione dello stesso nel testo che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO dover procedere alla stipula della relativa convenzione con la ditta interessata dopo l'esecutività del presente provvedimento;

### d e t e r m i n a

1) Confermare la cessione in favore del Consorzio Agrimolfetta del lotto tipo F/2, compreso nella maglia "F" per complessivi mq.4.720 (superficie reale) di cui alla dd - S.U. - n.128 del 08/09/2005, modificata con altra dd - S.T. n.110 del 10/07/2007, stabilendo che l'assegnazione viene effettuata con diritto di proprietà.

2) Approvare, nel testo che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, lo schema di convenzione da stipularsi con il Consorzio Agrimolfetta per la cessione e regolamentazione del diritto di proprietà sul citato lotto compreso nel P.I.P. ove è prevista la costruzione di un opificio artigianale da adibire ad attività agricole.

3) Disporre la stipula della convenzione con il Consorzio Agrimolfetta ad intervenuta esecutività del presente provvedimento ed a rogito di Notaio, il cui onere è a totale carico del cessionario.

4) Tutte le spese relative all'atto di stipula ivi compresa la redazione del tipo di frazionamento, sono a carico della ditta cessionaria senza diritto di rivalsa.

5) Trasmettere la presente all'ufficio di Ragioneria.

6) Designare responsabile del procedimento il sig.L. Antonio Visaggio

Il Dirigente Settore Territorio  
f.to Ing. Rocco Altomare

Il Responsabile del Procedimento  
f.to L.A. Visaggio

Il Compilatore della proposta  
f.to M.T. Cascarano

## SCHEMA DI CONVENZIONE PER AREE ASSEGNATE CON DIRITTO DI PROPRIETÀ'

### PREMESSO:

- La ditta Consorzio Agrimolfetta ha avanzato, in data 18/11/2004 l'istanza, registrata al n.52556 di prot., per l'assegnazione di un lotto, nell'ambito del P.I.P. in ampliamento alla Zona Artigianale;
- con determinazione dirigenziale - Sportello Unico - n.128 in data 05/09/2005, modificata con successiva determinazione dirigenziale - Settore Territorio - n.110 in data 10/07/2007, entrambe esecutive a termini di legge, fu assegnato alla citata ditta, il lotto F/2 compreso nella maglia "F" del P.I.P.;
- a seguito della nota n.42830 in data 13/09/2005, con la quale veniva comunicato il predetto provvedimento n.128/05, ha presentato il progetto di realizzazione di un opificio artigianale da adibire ad attività agricole;
- Il Dirigente del Settore Territorio nella seduta del 17/04/2007 ha espresso parere favorevole in ordine al progetto presentato dalla ditta Consorzio Agrimolfetta per la costruzione di un opificio industriale avente una superficie coperta di mq.1.830 ed un volume fuori terra di mc.11.676,40;
- il C.C., in sede di adozione del P.I.P. esteso alle aree della ex zona boaria (deliberazione n.51 del 22.11.2001), ha determinato, ai sensi della legge n.865/71, in € 18,00 al mq., salvo conguaglio, il prezzo di cessione, comprensivo delle aree destinate alle opere di urbanizzazione, di tutti i suoli interessati alle attività produttive, ivi compreso quelli del P.I.P. in ampliamento alla Zona Artigianale;
- appare necessario disciplinare i rapporti con la ditta Consorzio Agrimolfetta rappresentata dal sig. \_\_\_\_\_, in ordine alla realizzazione del programma costruttivo di che trattasi;

Tutto ciò premesso

Tra l'Amministrazione Comunale rappresentata dal Dirigente del Settore Territorio, Ing.Rocco Altomare n. Molfetta il 24/02/1953 c.f. LTMRCC53B24F284P , nel contesto seguente indicato come "Comune" e la ditta Consorzio Agrimolfetta con sede in \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, si conviene e stipula quanto segue:

### - Art.1 -

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### - Art.2 -

Il Comune di Molfetta cede con diritto di proprietà, alla ditta Consorzio Agrimolfetta, l'area, costituente il lotto F/2, di mq. 4.720, compreso nella maglia "F" del Piano di Insediamenti Produttivi, di cui alla planimetria allegata, riportata in catasto al fg. 15 p.lle 671-673-675-543, giusto tipo di frazionamento redatto dall'Ing./geom. \*\*\* ed approvato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Bari. La predetta area confina a nord con lotto F/1, a Sud con lotto F/3, ad Est con strada di Piano, ad Ovest con confine di Piano.

Le predette aree sono pervenute al Comune mediante Decreti di Espropriazione emessi dal Capo Settore Territorio:

n.896 in data 08/05/2003 (fg.15 p.la 671 ex 27)

n.899 in data 12/04/2003 (fg.15 p.la 673 ex 28)

n.899 in data 12/04/2003 (fg.15 p.la 675 ex 28)

n.896 in data 08/05/2003 (fg.15 p.la 543 ex29)

**- Art.3 -**

Il Comune si impegna a rilasciare il permesso di costruire relativo al progetto di cui alle premesse, alla espressa condizione della rigorosa osservanza delle norme che seguono.

**- Art.4 -**

La ditta Consorzio Agrimolfetta con sede in \_\_\_\_\_ come sopra rappresentata, si obbliga per sè e aventi causa a rispettare nello sfruttamento edilizio del suolo, concesso con diritto di proprietà, di cui alle premesse, tutte le prescrizioni risultanti dalle norme di attuazione del P.I.P., nonché della delibera di assegnazione citata.

In base a tali prescrizioni, sull'area in questione è possibile realizzare costruzioni attinenti la particolare destinazione del suolo per un totale di mq.1.888 di superficie.

Le costruzioni a realizzarsi dovranno rispettare le norme e i parametri previsti per le aree di tipo "D" di cui al P.R.G. e al P.I.P. in ampliamento alla Zona Artigianale, approvato unitamente agli elaborati grafici del Piano stesso.

**- Art.5 -**

Sulla costruzione in corso si eserciterà la vigilanza del Dirigente o Responsabile del competente ufficio comunale ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n.380/2001 e, pertanto, i funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale avranno libero accesso nel cantiere e potranno procedere a tutti gli accertamenti amministrativi e tecnici che riterranno opportuni.

**- Art.6 -**

Gli edifici con struttura in conglomerato cementizio armato dovranno essere soggetti alle norme di cui all'art.65 del D.P.R. 06.06.2001, n.380, in particolare per quanto attiene i limiti di competenza professionale. La disposizione planimetrica degli edifici dovrà rispettare le indicazioni delle tavole 9 e 10 del P.I.P.

**- Art.7 -**

Al progetto dovrà essere allegata relazione tecnica, che, dovrà indicare le caratteristiche costruttive, con particolare riferimento al metodo costruttivo, alle facciate, agli infissi, alle sistemazioni delle aree esterne e agli oneri sulle vie pubbliche.

La relazione tecnica, di cui innanzi, dovrà essere firmata dal progettista, dal Direttore dei Lavori, nonché dall'assegnatario dell'area.

**- Art.8 -**

La non conformità delle costruzioni a quanto indicato dalla relazione sarà perseguita ai sensi del D.P.R. 06.06.2001, n.380.

**- Art. 9 -**

In deroga al regolamento Edilizio Comunale i lavori dovranno avere inizio entro sei mesi dal rilascio del permesso di costruire e dovranno essere ultimati entro due anni.-

I lavori si intendono iniziati quando risultano iniziate le opere di fondazione (plinti, platee, travi rovesce).

- Art.10 -

Per la cessione del diritto di proprietà la ditta assegnataria così come in premessa rappresentata si impegna a versare in un'unica soluzione, nelle Casse Comunali prima del rilascio del permesso di costruire, contestualmente alla stipula della convenzione, la somma di € 8.496,00 salvo conguaglio, determinata nel seguente modo:

- a) costo per acquisizione suolo, compreso le aree destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e degli standards, a cui vanno aggiunte le spese tecniche per rilevamenti, redazione verbali di consistenza e tipi di frazionamenti delle realizzande strade, nonché spese notarili per acquisizione bonaria delle aree da espropriare:  
mq.4.720 x € 18,00 = € 84.960,00

A detrarre somme già versate per oneri di esproprio

Giusta reversale n.3623 del 24/08/05

€ 4.000,00

restano da versare

€ 80.960,00

La ditta cessionaria potrà versare tale importo residuo in quattro rate costanti semestrali anticipate senza interessi, di cui la prima, pari ad € 20.240,00 da versarsi in sede di stipula dell'atto di convenzione.

A garanzia del suddetto pagamento la citata ditta presenterà polizza assicurativa o fideiussione bancaria n. \*\*\* in data \*\*\* rilasciata da \*\*\* dell'importo di € **85.008,00**, di cui € **60.720,00** a garanzia del pagamento delle restanti tre rate ed € **24.288,00** per eventuali sanzioni ex art.42 del D.P.R. n.380/2001.

Tale importo potrà essere gradualmente ridotto in funzione delle rate versate.

- Art.11 -

Qualora la ditta assegnataria, dovesse cessare la propria attività prima della scadenza del permesso di costruire, l'immobile potrà essere ceduto, secondo l'ordine cronologico, alle ditte inserite nella graduatoria approvata dall'Amministrazione Comunale. Qualora nessuna delle ditte predette fosse interessata, l'immobile potrà essere ceduto ad altra ditta avente i requisiti per ottenere l'assegnazione. Il prezzo di cessione dell'immobile, comprensivo degli oneri concessori corrisposti al Comune in sede di ritiro del permesso di costruire, sarà determinato dal Capo Settore Territorio sommando al valore iniziale del suolo, opportunamente aggiornato sulla base delle variazioni dell'indice ufficiale ISTAT, i costi reali di costruzione dell'immobile, desunti da una apposita perizia giurata sottoscritta da un Tecnico, abilitato all'esercizio della libera professione, nominato d'accordo tra le parti. In caso di mancato accordo la nomina sarà effettuata dal Giudice. La spesa legata al compenso dovuto al Tecnico incaricato, sarà a totale carico della ditta Consorzio Agrimolfetta.

Le clausole limitative di cui al presente articolo non avranno efficacia nei confronti di eventuali finanziatori (istituti finanziari di diritto pubblico e privato, società di leasing ecc.) e loro aventi causa, nonché nei confronti degli eventuali acquirenti in sede giudiziaria del bene innanzi concesso, nonché dei relativi opifici e fabbricati realizzati.

La società o l'istituto finanziatore resta espressamente autorizzato ad iscrivere ipoteca e privilegio sui menzionati immobili a garanzia dei mutui che eventualmente potesse concedere.

- Art. 12 -

La presente convenzione si intende sottoposta alle seguenti condizioni risolutive e precisamente:

- 1) alla condizione risolutiva che la ditta, come sopra rappresentata, non provveda al ritiro del permesso di costruire relativo all'opificio descritto in premessa entro gg.60 dalla stipula della presente convenzione;

- 2) alla condizione risolutiva che i lavori per la realizzazione dell'opificio non siano iniziati entro sei mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire;
- 3) alla condizione risolutiva che l'ultimazione dei lavori non sia realizzata entro due anni dal rilascio del permesso di costruire in conformità del progetto di cui sopra;
- 4) alla condizione risolutiva che non venga osservato quanto prescritto dai precedenti articoli 10) e 11).

Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai punti 2) e 3) del presente articolo, sarà effettuato a cura dell'Ufficio Tecnico del Comune un sopralluogo al fine di verificare l'avvenuto inizio dei lavori (punto 2) o l'avvenuta ultimazione dei lavori (punto 3).

Nell'ipotesi in cui anche una delle condizioni previste ai punti 1, 2, 3, e 4 risulti avverata, la presente convenzione si intenderà risolta di diritto con efficacia ex tunc.

La ditta Consorzio Agrimolfetta, sin d'ora dichiara ed autorizza che l'eventuale atto di avveramento delle condizioni risolutive sarà rogato per atto pubblico unilaterale del Comune.

Sempre nella ipotesi di inadempimento, e, quindi, nell'ipotesi di avveramento anche di una sola condizione risolutiva, ogni opera eventualmente realizzata sul suolo ceduto alla ditta Consorzio Agrimolfetta, si intenderà acquisita al patrimonio del Comune senza obbligo di pagamento alcuno.

Non saranno, inoltre, restituite le somme versate dalla ditta per l'acquisizione dell'area ed oneri accessori, meglio specificati al punto a) del precedente art.10.

Si precisa che le condizioni risolutive sopra individuate si intendono unilaterali, ovvero a solo favore del Comune di Molfetta, il quale, quindi, unilateralmente potrà decidere di rinunciarvi o non avvalersi delle stesse.

#### - Art.13 -

Le parti precisano che essendo la presente convenzione tesa al raggiungimento di un interesse pubblico, ovvero quello dello sviluppo economico e produttivo della zona artigianale del Comune di Molfetta, la mancata edificazione degli opifici sui suoli ceduti, determina un danno per l'intera cittadinanza. Per tale motivo si pattuisce che nell'ipotesi di inadempimento da parte del cessionario, ditta Consorzio Agrimolfetta, ovvero per il mancato e/o tardivo ritiro del permesso di costruire, per il mancato e/o ritardato inizio dei lavori e/o per la tardiva e/o mancata utilizzazione delle aree assegnate con il presente atto (nei termini individuati), lo stesso cessionario sarà tenuto al risarcimento dei danni nei confronti del Comune di Molfetta.

A garanzia dell'esatto adempimento dell'edificazione delle aree cedute, la parte cessionaria presta, in favore del Comune di Molfetta polizza assicurativa della somma di € **84.960,00** n.\_\_\_\_\_emessa da\_\_\_\_\_.

Detta somma, nell'ipotesi di mancata o inesatta edificazione, sarà trattenuta - a titolo di risarcimento danni - definitivamente dal Comune, al contrario, in caso di esatto adempimento sarà restituita, alla fine dei lavori al cessionario senza interessi. Le parti precisano, ancora, che nell'ipotesi di mancata, ritardata, e/o inesatta edificazione degli opifici sul suolo ceduto, l'inadempimento sarà considerato negativamente - a discrezione della parte cedente - per la stipula di ulteriori convenzioni tra il Comune di Molfetta e l'odierno cessionario.

#### - Art. 14 -

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione, si fa esplicito richiamo alle norme della legge 22.10.71 n. 865.-

#### - Art. 15-

Le spese relative alla registrazione del presente atto o alla redazione del tipo di frazionamento sono a carico della ditta assegnataria Consorzio Agrimolfetta come in premessa rappresentata.

La ditta assegnataria elegge a domicilio in \_\_\_\_\_ via n. \_\_\_\_\_ in mancanza, presso la Segreteria Comunale di Molfetta.